



CITTÀ DI GARDONE RIVIERA

Via Carere, 5 – Gardone Riviera (BS)



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

N. 8 del 29-04-2025

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque, addì ventinove del mese di aprile, alle ore 19:00, nella Sala del Consiglio comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica, sotto la presidenza del SINDACO, il Consiglio comunale composto dai Sigg.:

ZENI ADELIO	Presente	VISCONTI STEFANO	Presente
CIPANI ALESSANDRO	Presente	ROVIDA MONICA	Presente
FRANCHINI ANNALaura	Presente	CIPANI ANDREA	Presente
STORARI ALBANO	Presente	MAURI FABIANO	Presente
NEDROTTI LUCA	Presente	RIZZA CLAUDIO	Presente
CALDERAN DAMIANO	Presente		

Totale presenti 11

Totale assenti 0

Assiste l'adunanza il Segretario generale, DOTT.SSA VALERIA FERRO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ZENI ADELIO dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 del 29-04-2025

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025

Illustra l'argomento il Sindaco, dando lettura in primis della nota esplicativa dell'Anci relativa alle disposizioni di cui alla deliberazione Arera n.133 del 01/04/2025 con la quale viene dato avvio al procedimento finalizzato a definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizione economico-sociali disagiate. Rileva che il costo complessivo del servizio, come risultante dal PEF, è pari a 1.032.081,00 euro.

Rileva che, all'esito di simulazioni effettuate dall'ufficio tributi, viene proposta una soluzione tariffaria volta a equilibrare i costi ripartendo gli stessi per il 40% sulle utenze domestiche e per il 60% sulle utenze non domestiche.

Comunica di aver richiesto per il servizio di igiene urbana un preventivo di spesa ad Aprica ed evidenzia la necessità di aprire un dialogo con Garda Uno per ottenere una riduzione dei costi.

Interviene il responsabile dell'Area dei tributi, dott.ssa Cattaneo, specificando che le tariffe per le utenze non domestiche registrano una riduzione del -1% e in media rispetto invece all'anno scorso in cui era stato registrato un aumento dei costi pari al 9%.

Interviene il consigliere di minoranza Cipani chiedendo dettagli in merito agli ammortizzatori previsti in caso di aumenti e dettagliati nell'allegato A.

Risponde il responsabile precisando che vanno considerate tutte le tipologie di utenza.

Il Sindaco precisa che la questione va analizzata con attenzione.

Interviene il consigliere di maggioranza Rovida in quanto, a suo parere, non è corretto per i cittadini l'aumento prospettato e anticipando la propria astensione al voto.

Si dà atto che gli interventi dei consiglieri che hanno partecipato alla discussione della presente proposta sono riportati e trascritti, in forma integrale, dalla relativa registrazione audio, nel documento depositato agli atti della segreteria comunale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplinano l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

Ricordato che originariamente la TARI era una delle tre componenti dell'imposta unica comunale "I.U.C." (insieme all'IMU e alla TASI) e che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 738, ha soppresso la cosiddetta imposta unica per le componenti IMU e TASI ma non la TARI;

Premesso che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

Vista la delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF adottata in data 3 agosto 2021, recante *"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"* e, in particolare, l'allegato A;

Richiamate, inoltre, le delibere ARERA:

- n. 444/2019/R/RIF, avente ad oggetto *"Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"*;
- n. 15/2022/R/RIF, avente ad oggetto *"Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 31/03/2022, recante *"Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il Comune di Gardone Riviera per il periodo 2022-2025 (art. 3 - TQRIF, allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF) in qualità di ente territorialmente competente"*;

Considerato che, a seguito della citata delibera ARERA n. 363/2021 ed al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale, è stato elaborato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2);

Verificato che tale metodo deve essere applicato a partire dalle tariffe per l'anno 2022;

Richiamata la delibera ARERA n. 389/2023/R/RIF che ha stabilito il metodo ed i coefficienti per l'aggiornamento biennale ordinario relativo al periodo 2024-2025;

Vista la deliberazione propria n. 22 del 23 aprile 2024, con la quale è stata approvata la revisione ordinaria del Piano Economico e Finanziario (PEF) per il biennio 2024-2025 e le tariffe TARI per l'anno 2024;

Richiamato l'art. 4.7 dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF, in base al quale è ammessa la revisione straordinaria infra periodo del Piano Economico e Finanziario soltanto ove sia accertato uno squilibrio economico e finanziario del servizio integrato dei rifiuti;

Considerato che non sono emerse condizioni di disequilibrio nella gestione del servizio e che pertanto non risulta necessaria la revisione del PEF già approvato per l'anno 2025;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Precisato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “*pay as you through*” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Visti i seguenti articoli del Regolamento “IUC” approvato con deliberazione consiliare n. 10 assunta in data 14/05/2014 e, in particolare, il titolo IV recante “*Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*”:

- art. 31: “*1) La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. 2) I suddetti Costi sono identificati e quantificati ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti pro-tempore vigente ex Delibere Tariffarie ARERA. 3) In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’art. 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36*”;
- art. 33, primo comma: “*La tariffa è composta da una “quota fissa”, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite, in particolare, agli investimenti per opere e relativi ammortamenti e da una “quota variabile” rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento*”;

Visto l’art. 3, comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 che così dispone: “*A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*”;

Atteso che:

- nel perseguimento degli obiettivi di incremento della raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente e di riduzione della produzione di rifiuti, il Comune di Gardone Riviera, dopo aver introdotto nell’anno 2013 la raccolta “porta a porta”, a partire dall’anno 2014 ha attivato un sistema di misurazione della quantità di rifiuti conferiti dalle singole utenze, basato sulla distribuzione controllata di “sacchi speciali” per la raccolta indifferenziata;
- è così diventato possibile incentivare i comportamenti “virtuosi” degli utenti adottando criteri tariffari che tengono conto della quantità effettiva di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio, premiando giustamente chi si impegna nella raccolta differenziata e, quindi, nella riduzione dei rifiuti e penalizzando chi conferisce una quantità di rifiuti indifferenziati superiore alla media;
- tale sistema ha dato ottimi risultati, permettendo di incrementare la raccolta differenziata dal 31,6% dell’anno 2013 fino a superare l’80%;

Preso atto che i costi per i quali dovrà essere garantita la copertura integrale con il gettito del tributo sono quelli risultanti dal Piano Economico e Finanziario (PEF) per il servizio integrato di gestione dei rifiuti 2024/2025, approvato con la suddetta deliberazione

consiliare n. 22/2024, ed ammontano, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020, ad euro 1.032.081,00 per l'anno 2025;

Visto ed esaminato l'elaborato tecnico con i criteri, i parametri e la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2025 allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/2013, la determinazione delle tariffe viene effettuata tenendo conto dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999 e, in particolare:

- per la parte a copertura dei costi fissi, le tariffe vengono determinate con i criteri presuntivi di cui agli artt. 5, comma 1 e 6, comma 1 del D.P.R. n. 158/99;
- per la parte a copertura dei costi variabili, ai sensi dei medesimi artt. 5, comma 2 e 6, comma 2 del D.P.R. n. 158/1999 e dell'art. 33 del vigente regolamento IUC, le tariffe sono determinate sulla base delle quantità di rifiuti conferiti, stabilendo una quota minima a garanzia della copertura dei costi tassativamente richiesta dalla vigente normativa;

Rilevato che il regolamento comunale "IUC" – all'art. 45, comma 1, lettera f) – stabilisce che *“per le utenze non domestiche che, a seguito dell'introduzione del nuovo tributo di cui al presente regolamento, subiscano un rilevante incremento tariffario, il Consiglio comunale, con la deliberazione che stabilisce le tariffe della TARI, anno per anno, può stabilire una riduzione della tariffa stessa”*;

Ritenuto equo ed opportuno, in considerazione di quanto sopra, stabilire per tali casistiche le riduzioni tariffarie specificate nell'Allegato A;

Dato atto che:

- l'ammontare complessivo di tali riduzioni è stimato in euro 52.976,70;
- le stesse non vengono coperte con le entrate tariffarie ma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, dispone che: *“(...) In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

Preso atto che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe sono indicati analiticamente nell'Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni;

Verificato che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

Considerato che sull'ammontare del tributo in oggetto è dovuta l'applicazione del "tributo provinciale" per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilito nella misura del 5% dall'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019;

Richiamata la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 3.8.2023, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2024, le seguenti componenti perequative per il settore rifiuti, che si applicano a tutte le utenze in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- la componente UR1, a per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (nell'anno 2024 pari a 0,10 euro/utenza che, alla data odierna, non ha subito variazioni);
- la componente UR2, a per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti derivanti da eventuali eventi eccezionali e calamitosi (nell'anno 2024 pari a 1,50 euro/utenza che, alla data odierna, non ha subito modificazioni);

Vista altresì la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF del 1.4.2025, che ha introdotto, a decorrere dall'anno 2025, una nuova componente perequativa unitaria denominata "UR3", pari attualmente a 6,00 euro/utenza, a copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;

Considerato che la delibera di approvazione delle tariffe TARI dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo i termini e le modalità dettate dall'art. 13, comma 15 ter del D.L. 201/2011, ovvero mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visti lo Statuto comunale e l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione del presente atto;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile dell'atto reso dai competenti Responsabili di area ai sensi dell'art. 49 – comma 1° – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 10, un consigliere astenuto (Rovida), espressi in forma palese da 11 consiglieri presenti e aventi diritto al voto,

DELIBERA

- 1) Di **approvare** le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte.
- 2) Di **determinare**, per i motivi e secondo quanto specificato in premessa, nonché ai fini della copertura del 100% dei costi risultanti dal Piano Economico e Finanziario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti 2024/2025 già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2024, i criteri, le tariffe e le riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025, approvando e facendo proprio l'elaborato tecnico (Allegato A), che forma parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento e contiene tutti gli elementi di calcolo per l'elaborazione delle tariffe stesse.

3) Di **dare atto** che:

- sull'ammontare del tributo determinato in applicazione delle tariffe qui approvate è dovuto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilito nella misura del 5% dall'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019;
- a decorrere dall'anno 2024 ed in aggiunta alla tassa ordinaria, si applica altresì la componente perequativa UR1,a, pari attualmente a 0,10 euro/utenza, per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e la componente perequativa UR2,a, pari attualmente a 1,50 euro/utenza, per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti derivanti da eventuali eventi eccezionali e calamitosi, come da deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF;
- a decorrere dall'anno 2025 ed in aggiunta alla tassa ordinaria, è dovuta anche la componente perequativa unitaria UR3, pari attualmente a 6,00 euro/utenza, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti, come da deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF.

4) Di **provvedere** a trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo i termini e le modalità dettate dall'art. 13, comma 15 ter del D.L. 201/2011, ovvero mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

5) Di **dare atto** infine che, ai sensi della legge n. 241/1990, qualunque soggetto che ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione staccata di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Sindaco – Presidente avanzare la proposta intesa a dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione in considerazione della necessità di attuazione tempestiva della stessa;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti favorevoli n. 10, un consigliere astenuto (Rovida), espressi in forma palese da 11 consiglieri presenti e aventi diritto al voto,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il SINDACO
F.to ADELIO ZENI

Il Segretario generale
F.to DOTT.SSA VALERIA FERRO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 del 29-04-2025

La presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 29-04-2025 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del d.lgs n. 267/2000;

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione, visti gli atti d'ufficio, su dichiarazione conforme del messo comunale, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio online del Comune di Gardone Riviera (www.comune.gardoneriviera.bs.it) in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, co. 2, del d.lgs. n. 267/2000 e 32, co. 1, della l. n. 69/2009.

Addì, 25-07-2025

Il responsabile della pubblicazione
F.to DOTT.SSA VALERIA FERRO

Copia conforme all'atto originale depositato presso l'Ufficio Segreteria.

Il segretario generale
DOTT.SSA VALERIA FERRO